



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MAZZELLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2024**

Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione primaria

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni, il tema della prevenzione ha assunto un'importanza sempre maggiore in relazione alla gestione dei rischi e alla salvaguardia della sicurezza e del benessere dei cittadini. Tuttavia, le attività di prevenzione sono attualmente gestite in modo disomogeneo e spesso non coordinate dalle diverse direzioni generali ministeriali e dai loro uffici. Pertanto, al fine di ottimizzare le risorse, migliorare l'efficacia delle strategie di prevenzione e garantire un'azione sinergica, si rende necessaria la creazione di un organo di coordinamento interministeriale dedicato alla prevenzione.

La creazione del Comitato interministeriale per la prevenzione primaria (CIPP) risponde alla necessità di affrontare in modo integrato le sfide legate alla prevenzione di eventi non desiderati o dannosi, afferenti a tutte le deleghe ministeriali.

Attualmente, le diverse direzioni generali gestiscono in modo autonomo le proprie attività di prevenzione, senza un coordinamento strategico e operativo a livello interministeriale. Questo approccio frammentato può comportare inefficienze, sovrapposizioni di competenze e una mancanza di sinergie che compromettono l'efficacia complessiva delle iniziative di prevenzione.

Pertanto, il presente provvedimento reca l'obiettivo di creare una struttura che possa coordinare, potenziare, rendere interoperabili e indirizzare le strategie in materia di prevenzione, fungendo da punto di riferimento per le diverse direzioni generali ministeriali e i relativi uffici preposti alla prevenzione.

Dunque, l'obiettivo è che il CIPP possa favorire la condivisione di linee guida e *best practices* in materia di prevenzione, al fine di garantire un approccio omogeneo e coordinato a livello interministeriale, promuovendo lo scambio di conoscenze e informazioni tra le diverse direzioni generali ministeriali, al fine di favorire l'adozione di approcci innovativi ed efficaci nella prevenzione.

Inoltre, sarebbe opportuno coordinare l'allocatione delle risorse e l'identificazione delle priorità in materia di prevenzione, al fine di massimizzare l'impatto delle iniziative e garantire un utilizzo efficiente delle risorse disponibili, monitorando - ovviamente - l'efficacia delle strategie di prevenzione messe in atto dai vari ministeri, al fine di valutarne l'efficacia e apportare eventuali correzioni o miglioramenti.

La creazione del CIPP comporta numerosi benefici, tra cui: *a)* una maggiore efficacia delle iniziative di prevenzione, grazie a un approccio coordinato e integrato; *b)* l'ottimizzazione delle risorse, evitando sovrapposizioni di competenze e duplicazioni di sforzi nelle attività di prevenzione; *c)* un miglioramento della tempestività e della qualità delle risposte alle emergenze e ai rischi, grazie a un coordinamento più efficace tra le diverse direzioni generali ministeriali; *d)* una maggiore trasparenza e responsabilità nell'attuazione delle strategie di prevenzione, grazie al monitoraggio e alla valutazione centralizzati delle iniziative messe in atto. Pertanto, l'istituzione del CIPP consentirà di affrontare in modo integrato e sinergico le sfide legate alla prevenzione, garantendo un uso ottimale delle risorse e una

risposta più efficace e tempestiva ai rischi e alle emergenze.

Ciò premesso, l'articolo 1 dispone l'istituzione del CIPP. Per « prevenzione primaria » si intende l'adozione di interventi o comportamenti in grado di evitare o

ridurre a monte l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole.

L'articolo 2 reca la composizione e le finalità del CIPP. L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione primaria)*

1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione primaria (CIPP), al fine di coordinare, potenziare, rendere interoperabili e indirizzare le strategie in materia di prevenzione primaria, quali attività che mirano a ridurre o a impedire il verificarsi o il diffondersi di eventi non desiderati o dannosi, gestite e vigilate da distinte direzioni generali ministeriali e dai loro uffici.

2. Per « prevenzione primaria » si intende l'adozione di interventi o comportamenti in grado di evitare o ridurre l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole.

### Art. 2.

*(Composizione e finalità del Comitato interministeriale per la prevenzione primaria)*

1. Il CIPP è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro della salute, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per lo sport e giovani, dal Ministro per le disabilità, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal

Ministro della giustizia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il CIPP svolge i seguenti compiti:

*a)* individuazione, condivisione, interscambio di buone prassi, attività, linee guida, azioni o interventi operativi in grado di evitare o ridurre l'insorgenza di danni o lo sviluppo di rischi;

*b)* adozione delle strategie di prevenzione di cui alla lettera *a)*;

*c)* pubblicizzazione delle strategie adottate ai sensi della lettera *b)*;

*d)* potenziamento delle strategie di cooperazione internazionale volte alla riduzione del rischio;

*e)* verifica dell'osservanza della normativa vigente nazionale, europea e internazionale sulla prevenzione dei rischi;

*f)* valutazione e miglioramento dell'efficienza della interoperabilità tra i Ministri del CIPP;

*g)* miglioramento dei processi di gestione dei rischi, di controllo, di interoperabilità e di *governance*.

### Art. 3.

#### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





€ 1,00